



24149/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. LUCIA ESPOSITO - Rel. Presidente -
- Dott. GIULIO FERNANDES - Consigliere -
- Dott. PAOLA GHINOY - Consigliere -
- Dott. LUIGI CAVALLARO - Consigliere -
- Dott. NICOLA DE MARINIS - Consigliere -

RETRIBUZIONE
RAPPORTO
PRIVATO

Ud. 19/07/2018 -
CC

R.G.N. 18518/2016
Ronzuolo
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18518-2016 proposto da:

GIULIO LUIGI, elettivamente domiciliato in F

; ; *F.N.*

contro

LUIGI;

- intimato -

avverso la sentenza n. 8135/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/07/2018 dal Presidente Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO.

RILEVATO

che la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, condannava l Giulio Luigi al pagamento in favore di

de

2461/18

Iulianello Luigi di somme a titolo di differenze retributive, straordinario, tredicesima mensilità, ferie e TFR, oltre accessori, per il lavoro espletato quale addetto al montaggio di infissi presso la ditta di cui il _____ era titolare;

che la Corte territoriale rilevava di non poter condividere l'assunto del giudice di prime cure laddove aveva accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, poiché in atti risultava allegata una missiva datata 15/11/2006, regolarmente pervenuta al _____, come da ricevuta allegata in copia, sottoscritta dal difensore del lavoratore in nome e per conto di quest'ultimo, con cui veniva richiesto stragiudizialmente il pagamento delle somme rivendicate. Osservava al riguardo che il conferimento della procura doveva desumersi, trattandosi del medesimo difensore costituito in entrambi i gradi del giudizio, e che l'atto era idoneo a interrompere la prescrizione; osservava, inoltre, che lo svolgimento delle mansioni per i periodi e con gli orari indicati era stata confermata dalla prova testimoniale;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il _____ sulla base di due motivi, illustrati con memoria;

che il lavoratore non ha svolto attività difensiva;

che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO

che con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2948 c.c. e 115 c.p.c. in riferimento all'art. 360 c.p.c. c. 1 e 3. Osserva che era onere del lavoratore

fornire la prova di avere validamente interrotto la prescrizione del suo diritto al pagamento delle spettanze derivanti dal rapporto di lavoro e che era inidonea a tal fine la sola esibizione della fotocopia della cartolina di ritorno della missiva contenente la richiesta stragiudiziale del pagamento delle somme rivendicate, che nulla provava in ordine al fatto che al fosse stata effettivamente spedita una raccomandata con quel contenuto. Rileva che la sola prova della consegna della raccomandata non è sufficiente a provare anche il contenuto della raccomandata medesima, né sul punto sono state richieste dal lavoratore prove per dimostrare anche il contenuto della raccomandata, pur essendo a carico del predetto il relativo onere;

che con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., oltre ad omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c. 1 n. 3 e 5 c.p.c.). Rileva che la sentenza è carente in ordine all'indicazione delle argomentazioni logico giuridiche che hanno indotto a ritenere attendibili alcune dichiarazioni rese dai testi piuttosto che altre. Chiede che la Corte di cassazione <voglia controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione operati dal giudice del merito che ha usato argomentazioni contrastanti inidonee a consentire di comprendere la ratio decidendi che sorregge il decisum adottato>;

che il primo motivo è privo di fondamento. Questa Corte intende riaffermare in questa sede, in tema di interruzione della prescrizione, il principio della presunzione di coincidenza di contenuto tra l'atto prodotto dalla parte e quello ricevuto dalla controparte a mezzo raccomandata, salva la prova da parte del destinatario del contenuto diverso di quanto ricevuto (così Cass. n. 10630 del 22/05/2015: <Ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di

ricevimento "ex adverso" della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto>; conformi Cass. 23920/2013 e 15762/2013);

che il secondo motivo, quanto al prospettato vizio motivazionale, non si conforma ai parametri del nuovo art. 360 n. 5 c.p.c., nella lettura offerta da Cass. n. 8053 del 07/04/2014, i quali concernono l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Quanto agli ulteriori rilievi, non ravvisandosi assoluta mancanza o apparenza della motivazione, per essere il percorso motivazionale idoneo a rappresentare l'iter logico che presiede alla decisione, la censura si risolve nella prospettazione di un nuovo esame del merito non consentito in sede di legittimità;

che in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato;

che nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese del giudizio di legittimità, in mancanza di attività difensiva svolta dall'intimato;

che non va disposto a carico del ricorrente il raddoppio del contributo unificato (<In materia di ricorso per cassazione, il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato non è tenuto, ove sia rigettata l'impugnazione, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la prenotazione a debito in ragione dell'ammissione al predetto beneficio> Cass. n. 7368 del 22/03/2017);

PQM

rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma il 19/7/2017

Il Presidente

Lucia Esposito

Lucia Esposito

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del 3 OTT. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina CDDO

Giuseppina CDDO

JE